



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr° 5

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 6 Novembre 2023

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Nella seduta del 9 novembre 2023, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Giovanni Paolo Bertolini	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

Ha deliberato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo in data 1/11/2023, pervenuto in pari data, prot. 524, del G.S. Fiamme Oro Rugby Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Sig. Claudio Gaudiello, avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione in data 25/10/2023, Comunicato Serie A Elite Maschile/03/GS, pubblicato in data 26/10/2023, con cui, in relazione alla gara del Campionato di Serie A Elite maschile del 21/10/2023, Rugby Petrarca SSDARL v G.S. Fiamme Oro Rugby Roma, ha sanzionato il sig. Gianluca Guidi, allenatore dello stesso sodalizio reclamante, con l'interdizione di sessanta giorni (dal 26/10/2023 al 24/12/2023 compresi), di cui quarantacinque giorni per l'infrazione di cui all'art. 28/1, lett. c), (parole offensive e comportamento irrispettoso nei confronti dell'Arbitro), del Regolamento di Giustizia, e ulteriori quindici per la riscontrata recidiva di cui all'art. 15/1 dello stesso Regolamento.

FAT T O

Con reclamo presentato in data 1/11/2023, il G.S. Fiamme Oro Rugby Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Nazionale di cui in epigrafe, chiedendone l'annullamento e/o riforma con applicazione del minimo edittale, sostenendo che il Sig. Gianluca Guidi, il quale aveva assistito dalla tribuna dello stadio in cui si era disputato l'incontro oggetto del reclamo, mischiandosi al pubblico, non avrebbe mai potuto rendersi responsabile di alcun comportamento irrispettoso, e che fosse

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

inverosimile che il direttore di gara avesse potuto imputare allo stesso Guidi tali comportamenti.

Nello stesso atto introduttivo era formulata istanza di acquisizione del referto arbitrale ai sensi dell'art. 61, comma 4, del Regolamento di Giustizia, che era tempestivamente trasmesso dalla segreteria della Corte al reclamante, con riserva di integrazione di motivi di reclamo, che erano depositati unitamente al reclamo *de quo*, nella quale, dopo avere ribadito le argomentazioni dell'impugnazione, era precisato che nell'occasione il Sig. Guidi si era rivolto alla propria squadra che negli ultimi minuti stava perdendo un incontro fin a quel momento condotto e che, comunque, subito dopo la fine della partita si era scusato con l'arbitro.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza in data 6/11/2023, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 9 novembre 2023, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Alla predetta camera di consiglio del giorno comparivano, attraverso collegamento da remoto, il Sig. Claudio Gaudiello, legale rappresentante del G.S. Fiamme Oro Rugby Roma, e il Sig. Gianluca Guidi, il quale forniva chiarimenti sui fatti oggetto di reclamo.

Il Sig. Gaudiello illustrava il reclamo e insisteva per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, decideva come da separato dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni.

MOTIVI

Il reclamo merita di essere accolto per quanto di ragione. Al riguardo, questa Corte ribadisce di conformarsi al suo consolidato orientamento, confermato anche nelle più recenti decisioni, secondo cui l'episodio visto e oggetto di giudizio da parte del direttore di gara, descritto nel referto arbitrale, abbia rango di prova privilegiata e non possa essere contestato *sic et simpliciter*.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

In particolare, si osserva che per costane giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto arbitrale, al pari di altre fonti di prova privilegiate del nostro ordinamento, abbia efficacia di piena prova fino a querela di falso.

Al riguardo, il diretto di gara Sig. Alex Frasson sui fatti oggetto di reclamo nel proprio referto scrive quanto segue: *“Gara svoltasi regolarmente, si segnala unicamente il comportamento tenuto dal tesserato n. 13990 Sig. Guidi Gianluca a referto in qualità di allenatore della società G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA. Il tesserato in questione, nonostante fosse il solo allenatore iscritto a Mod. B della società, si accomodava prima dell’inizio della gara fuori dal recinto di gioco sugli spalti, salvo accedere al recinto stesso solamente nei minuti conclusivi della partita. Nel corso del secondo tempo della gara, precisamente al minuto 12’, in concomitanza con l’espulsione temporanea del giocatore n.11 della suddetta società, notavo il Sig. Guidi sbracciarsi vistosamente in tribuna gridandomi ripetutamente in modo polemico “sei un fenomeno” – allego Mod. D dell’assistente arbitrale Bertelli Filippo. Nei minuti finali della gara, il Sig. Guidi si recava all’interno del recinto di gioco, presso l’area tecnica della società G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA, ed in seguito a una mia decisione arbitrale mi definiva nuovamente “fenomeno” mandandomi a quel “paese” verbalmente e gesticolando – si allegano a supporto i modelli D stilati dall’assistente Sig. Favaro Alberto e IV ufficiale di gara Sig. Boaretto Simone.*

Inoltre, al triplice fischio, il Sig. Guidi si dirigeva verso di me e porgendomi la mano per i saluti aggiungeva: “complimenti! Non hai i coglioni!”. Al che replicavo: “Coach, moderi i termini!”. Non contento il Sig. Guidi continuava: “Coach! Sai chi sono! Sono Gianluca Guidi ho 55 anni e mi vedi sui campi da una vita!”. Facevo quindi presente che non erano quelli i modi per relazionarsi. Durante il terzo tempo, il Sig. Guidi mi rivolgeva nuovamente porgendomi la mano e le sue scuse. Accettavo dunque le scuse ma confermavo in quella sede che l’atteggiamento tenuto in campo non fosse accettabile e che avrei riportato i fatti a referto in quanto non ritengo essere quel tipo di atteggiamento tenuto dal Sig. Guidi educativo e rappresentativo del movimento rugbistico. L’allenatore asseriva nuovamente alla sua esperienza anagrafica e sportiva rispetto alla mia,



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

cercando di giustificare il suo atteggiamento con la foga del momento e cercando di circoscrivere l'accaduto ad un mero fatto da archiviare in quel momento senza seguito. Ribadivo quindi che quei comportamenti non fossero accettabili e che avrei provveduto a riportare il tutto a referto."

Il quarto ufficiale di gara, Sig. Simone Boaretto, sui fatti di cui è reclamo nel Mod. D riporta quanto segue: *"Poco prima della fine della partita, durante le ultime azioni di gioco sentivo Gianluca Guidi (allenatore delle Fiamme Oro) urlare verso il direttore di gara "Ma cosa fischi", passando poi ad applaudirlo (Bravo bravo) in senso ironico e mandarlo sia verbalmente che con un gesto del braccio, a quel paese. Al che mi avvicinavo alla panchina invitandolo da subito a tenere un comportamento consono ed idoneo alla situazione e avvisandolo che certi atteggiamenti non doveva permettersi di tenerli se voleva continuare a stare in panchina (da notare che Guidi Gianluca è rimasto tutta la partita in tribuna e solo negli ultimi minuti di gara si è presentato in panchina) Dopo il fischio finale mentre tutti si cominciavano a dirigere verso il centro del campo per i saluti finali, Guidi Gianluca andava diretto dal direttore di gara Alex Frasson per dargli la mano ma anche per dirgli, io arrivavo a discussione già iniziata, che lo riteneva un arbitro nella sostanza "insussistente per le decisioni prese"."*

A sua volta il Sig. Alberto Favaro, assistente dell'arbitro, nel Mod. D refertava quanto segue: *"Durante l'ultima azione del match riconoscevo il tesserato Gianluca Guidi, allenatore delle Fiamme Oro Rugby, mentre applaudiva ironicamente e dava del "fenomeno" al collega arbitro Alex Frasson a seguito di una sua decisione arbitraria. Non appena terminato l'incontro, l'azione successiva al frangente sopra descritto, il sopra citato Guidi si avvicinava spontaneamente alla terna arbitrale, parlando direttamente col collega Frasson al quale diceva di essere testualmente "una persona senza coglioni" per via delle decisioni arbitrali prese durante l'arco del match".*

L'altro assistente dell'arbitro, Sig. Filippo Bertelli, nel Mod. D così refertava: *"Al minuto 12' 2° T si riconosceva il tesserato allenatore sig. Gianluca Guidi, che dalla tribuna, apostrofava in tono*



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

sarcastico l'arbitro Frasson dicendo ripetutamente: "fenomeno, fenomeno, bravo sei un fenomeno".

Il Sig. Gianluca Guidi, in sede di camera di consiglio, ha sostanzialmente confermato le condotte di cui al referto riferendo: *"Solo due precisazioni. [...] Il primo dato del 12° del secondo tempo è vero che ero in tribuna, ho detto 'sei un fenomeno'. È stata una cosa che mi è scappata nella concitazione del momento: eravamo in vantaggio, venivamo privati di un elemento importante, ma il gesticolare era rivolto soltanto a risistemare la squadra in un momento di emergenza, tanto è vero che il Rovato ha poi fatto la meta. [...] Sul fatto di fine partita quando dice 'mi mandava a quel paese' era rivolto nei confronti del mio giocatore, cosa che prontamente mi sono scusato pure con lui perché nel momento decisivo aveva compiuto un'azione molto rischiosa, perdendo il possesso e generando un calcio di punizione ... un gesto con la mano, di mandare un po' a quel paese l'ho fatto".*

Il Sig. Guidi ha, dunque, sostanzialmente confermato le sue condotte pur circostanziandole ed offrendo una diversa interpretazione degli stessi fatti storici.

Dall'analisi del referto dell'arbitro, inoltre, risulta come il sig. Guidi si sia immediatamente scusato all'esito dell'incontro, e nello specifico, durante il terzo tempo.

Ciò posto, il Collegio osserva che dalle risultanze del referto si evince che l'arbitro non ha ritenuto di espellere il Sig. Guidi nel corso della partita e, quindi, è da ritenere che la sua condotta sia stata considerata nel caso di specie particolarmente lieve e tale da non determinare alcun provvedimento sanzionatorio da parte dello stesso arbitro, mentre appare integrata l'infrazione contestata di cui all'art. 28, comma 1, lett. c), del Regolamento di Giustizia, per quanto avvenuto subito dopo il termine della gara, a cui hanno fatto seguito le scuse del Sig. Guidi nel corso del terzo tempo.

La Corte, pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono ritiene che, in ragione del proprio potere discrezionale di cui all'art. 14 dello Regolamento di Giustizia, la sanzione inflitta nel provvedimento impugnato sia da riformarsi nei confronti del Sig. Gianluca Guidi



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

applicando il minimo edittale inasprito della metà per la riscontrata recidiva di cui all'art. 15 dello stesso Regolamento.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 14, 15, 28/1, lett. c), (parole offensive e comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro), del Regolamento di Giustizia;
- accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo impugnato, sanziona il tesserato Sig. Gianluca Guidi con l'interdizione di quarantacinque giorni (dal 26/10/2023 al 9/12/2023 compresi);
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 9 novembre – 5 dicembre 2023

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro